



CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-20-2020

OGGETTO : *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
Approvazione.*

Scandicci, lì 20/07/2020

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE
Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-20-2020

OGGETTO : *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Approvazione.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Ricordato che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, come successivamente modificato, ha istituito ai commi da 639 a 731, dal 01.01.2014, *“l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, che al comma 738 stabilisce *“a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Considerato, altresì, che la stessa disposizione stabilisce che *“l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Atteso, che ai sensi del successivo comma 740, *presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Viste le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 28.02.2020, il quale ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dall'art. 107 comma 2 D.L. 17.03.2020 n. 18 al 31.05.2020 e con legge di conversione 24.04.2020 n.27 al 31.07.2020 e, da ultimo, al 30 settembre 2020 dal comma 3-bis del D.L. 19.05.2020, n. 34, inserito dalla Legge di conversione n. 77 del 17.07.2020;

Considerato che l'articolo 138 D.L. 19.05.2020 n.34, convertito in legge 17.07.2020 n. 77 ha abrogato l'articolo 1 comma 779 della legge 27.12.2019 n. 160 che stabiliva *"in deroga all'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 all'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388 e all'articolo 172, comma 1 lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato hanno effetto dal 1 gennaio 2020"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.lgs n.267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022(Art.3c.55L.24.12.2007n.244)";

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Ravvisata, pertanto la necessità, con riferimento alla potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e per le motivazioni di seguito riportate, di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui alle disposizioni del comma 739 e ss. della legge n. 160/2019;

Tenuto conto, che secondo quanto previsto dal comma 741 punto 6, articolo 1, legge 27.12.2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali, tra le altre, *"su decisione del singolo comune l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata"*;

Viste, inoltre, le disposizioni di cui ai commi 747 lettera c) e 760 articolo 1, legge 27.12.2019, n. 160 che, rispettivamente, prevedono una riduzione della base imponibile e una riduzione dell'imposta per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Ritenuto opportuno, con riferimento alla potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 stabilire un regime di agevolazione per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado, nonché un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 777, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del d.lgs 15.12.1997 n. 446, i comuni possono stabilire di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri;

Valutato, inoltre, che la stessa disposizione consente all'ente:

- di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento, allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso;
- di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Viste le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così sostituito dall' art. 15 bis comma 1 lett a) D.L 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L 28.06.2019 n.58 ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;

Richiamato il comma 767 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 che stabilisce *"Le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno..."*;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dei revisori dei conti in data_____, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'articolo 1, comma 779, della legge 27.12.2019 n. 160, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2020.
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del d.lgs 28.09.1998 n.360.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione

DELIBERA

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.